
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Contratto d'opera intellettuale si presume oneroso

Il contratto d'opera intellettuale, disciplinato agli artt. 2229 e ss. c.c., costituisce contratto naturalmente, ancorché non essenzialmente oneroso e che, in presenza di un esatto adempimento la retribuzione spettante al prestatore debba essere determinata avuto riguardo dei criteri di liquidazione indicati dall'art. 2233 c.c.

Tribunale di Pordenone, sentenza del 10.08.2017

...omissis...

Su istanza congiunta delle parti, il giudice allora designato disponeva il mutamento del rito e l'assegnazione dei termini ex art. 183 bis c.p.c. e la causa veniva istruita mediante la documentazione depositata e assunzioni testimoniali.

In seguito all'avvicendamento di tre diversi Giudici le conclusioni venivano precisate in data 26.4.2016.

Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di incompetenza in quanto la causa è disciplinata, *ratione temporis*, dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, che assegna alla

competenza del Tribunale ordinario i procedimenti in materia di liquidazione delle competenze professionali degli avvocati, indipendentemente dal valore.

Nel merito, la sig. ra P. non ha disconosciuto l'opera prestata dall'avv. C. ma, da un lato, contesta il fatto che sia stato presentato un unico preavviso di parcella per le due diverse vertenze di talchè non le è possibile valutare la congruità di quanto richiesto per ciascuna di esse, dall'altro asserisce di aver patito dei danni a causa della mancata impugnazione della sentenza n. 71/2012 del Tribunale di Venezia, sezione staccata di Portogruaro che, a suo dire, conteneva un errore a lei pregiudizievole.

Sul punto, l'avv. C. ha dedotto che l'incarico di esaminare la pratica relativa all'eventuale impugnazione di detta sentenza notificata in data 30/05/12, con il termine dell'appello in scadenza il giorno 29/06/12, fu conferito dalla Sig. P. nel corso del mese di giugno, ma la formale comunicazione della cliente di ritiro del mandato ai precedenti difensori è del 28/06/12, dal chè si desume che alcuna censura gli può essere mossa per la mancata proposizione dell'appello.

Deduce inoltre il ricorrente che, poiché il motivo di appello risiedeva nella circostanza che la citata sentenza n. 71/12 condannava la Sig.ra P. a pagare ai cugini P. la somma di Euro 20.000,00 (10.000,00 + 10.000,00) pari al doppio di una caparra invece di Euro 11.111,12 (pari a 10.000,00 di penale e 1.111,12 pari ad 1/8 della caparra ricevuta), un accordo stragiudiziale raggiunto, prima della scadenza del termine per impugnare, con i legali di controparte per il riconoscimento della debenza di Euro 11.111,12 anziché Euro 20.000, avrebbe garantito alla cliente lo stesso risultato, se solo fosse stato da lei sottoscritto.

La P. deduce, per contro, di avere chiaramente esposto all'avvocato il suo desiderio di appellare la detta sentenza, riemanando irrilevante il fatto che la revoca del mandato ai precedenti legali sia giunta a ridosso della scadenza del termine in quanto l'avv. C. aveva avuto tutto il tempo di predisporre tempestivamente il ricorso.

Contesta, infine l'allegazione del professionista secondo cui l'accordo transattivo, ove perfezionatosi, le avrebbe garantito il medesimo risultato che essa si prefiggeva di ottenere dal secondo grado di giudizio, in quanto ritiene che, al contrario, l'esito dell'appello le avrebbe garantito un maggior vantaggio economico in termini di liquidazione delle spese di giustizia (che sarebbero 'con tutta probabilità' state liquidate in misura minore per il primo grado e accollate alla controparte per la fase di appello).

Infine, contesta il fatto che le sue controparti avrebbero adempiuto alla transazione, circostanza confermata dal fatto che gli stessi hanno, al contrario, radicato una nuova causa invocando l'autorità della sentenza n. 71/12.

Le prove testimoniali assunte hanno confermato che i primi contatti tra l'avv. C. e la P. avvennero ai primi di giugno 2012 e che oggetto dell'attenzione fu, da subito, in particolare la sentenza n. 71/12 ragion per cui l'avvocato prese contratto con i precedenti procuratori della cliente e con il legale di controparte con il quale si concordò circa il fatto che fosse opportuno trovare una soluzione conciliativa in merito alla quantificazione del rimborso della caparra contenuto nella sentenza.

Certo è che vennero redatte varie bozze di accordo e che alcune di essere vennero sottoposte all'attenzione della P. anche se non si addivenne alla sottoscrizione.

Allo stesso tempo sono in atti le comunicazioni tra l'avv. C. e il legale del condominio "Carpi" in merito al decreto ingiuntivo ricevuto dalla P..

Orbene, con riguardo alle due domande proposte oggetto della presente causa - pagamento delle proprie competenze professionali da parte dell'avv. C. e domanda riconvenzionale della P. di risarcimento del danno per mancata proposizione dell'appello nei confronti della sentenza 71/12 del Giudice di Portogruaro - si ritiene quanto segue:

- che il contratto d'opera intellettuale, disciplinato agli artt. 2229 e ss. c.c., costituisce contratto naturalmente, ancorché non essenzialmente (Cass. 7003/01), oneroso e che, in presenza di un esatto adempimento la retribuzione spettante al prestatore

debba essere determinata avuto riguardo dei criteri di liquidazione indicati dall'art. 2233 c.c.;

- che, in tema di onere probatorio, il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento dei crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha l'onere di dimostrare sia l'an del credito vantato, sia l'entità della prestazione eseguita, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso (Cass.2176/97);
- che, esaminata la vicenda sub iudice alla luce dei principi esposti, valutata la documentazione prodotta, risulta provata la prestazione di attività stragiudiziale da parte dell'avv. C. con conseguente suo diritto al pagamento del relativo compenso;
- che, più nello specifico, rammentato che l'incarico professionale per l'espletamento di attività di consulenza può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti (Cass. 2319/16), risulta dalle circostanze allegate e dalla documentazione dimessa il conferimento del relativo incarico professionale;
- che gli atti consentono di esprimere una valutazione complessivamente positiva dell'opera prestata, sebbene la sig.ra P. si sia poi rivelata insoddisfatta in particolare con riguardo alla scelta di trovare un accordo transattivo piuttosto che proseguire con un giudizio di appello relativamente alla vicenda di divisione ereditaria;
- che, al riguardo, non può essere oggetto di censura il fatto che non sia stato proposto ricorso in appello, da un lato in quanto avendo l'avvocato provato di avere avuto diversi contatti con la cliente dai primi di giugno ed avendo la P. formalmente revocato l'incarico al precedente legale dandone comunicazione al nuovo legale solo il giorno prima della scadenza del termine per l'impugnazione (vedi doc. 1 di parte attrice), non sono imputabili al professionista il mancato rilascio della procura e la conseguente mancata impugnazione;

dall'altro, in quanto l'accordo transattivo che i legali delle parti stavano raggiungendo avrebbe reso soddisfazione alle pretese, che ora si ritengono invece pregiudicate e degne di ristoro, che la sig.ra P. intendeva, in tesi, avanzare in appello (si veda, in particolare, quanto racchiuso nel fax di data 26.6.2012, doc. 11 di parte attrice, antecedente alla data di scadenza del termine per proporre appello);

- che la consapevolezza della mancata proposizione dell'appello in quanto si era scelto di proseguire nelle trattative (evidentemente ritenute soddisfacenti) era ben nota alla cliente dato che i legali continuarono a scambiarsi bozze dell'accordo per tutto l'autunno, come peraltro confermato dalla stessa P. nel corso del suo interpello (la seconda e ultima bozza da me vista mi venne inviata dall'avv. C. tramite racc. al mio indirizzo di casa e l'ho ricevuta il 6.11.2012);
- che, con riguardo alla vicenda divisionale, l'attività dell'avv. C. aveva consentito di raggiungere un accordo transattivo che poneva rimedio all'errore contenuto nella sentenza 71/12 nei termini auspicati dalla P. anche nell'atto di costituzione della presente causa con riguardo al pagamento della caparra (Euro 11.111,11 da portare in compensazione, invece di Euro 20.000) mentre non può essere invocato il fatto che la sua posizione economica sarebbe stata migliore per il diverso regolamento delle spese processuali in sede di appello dato che il risultato della causa di appello, soprattutto in punto spese, è, per definizione, sottoposto all'alea del giudizio;
- che con riguardo alla questione delle rate condominiali, per le quali la P. aveva già ricevuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per Euro 4523,35 l'attività dell'avv. C. avrebbe consentito di evitare la procedura esecutiva ove si fosse provvedendo al pagamento come da accordi raggiunti;
- che, in assenza di accordi fra le parti derogatori della disciplina suppletiva ex art. 2233 c.c., devono liquidarsi per l'opera professionale svolta dall'avv. C. nei confronti di F.P. i compensi di seguito individuati in base ai parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 all'epoca vigente: per l'assistenza in merito alla sentenza del Giudice di Portogruaro n. 71/12 considerata l'attività espletata e il complessivo andamento della stessa, complessivi Euro 2100 per onorari e 150 per spese, oltre a Cassa Avvocati

(4%) per Euro 84 e IVA al 22% sull' Imponibile per Euro 480,48, per un totale di Euro 2.814,48, oltre interessi legali dalla domanda (22.7.2014) al saldo;
per l'assistenza in merito al decreto ingiuntivo alla luce dell'opera prestata xxxxxxx C., che si è limitato ad alcune comunicazioni con l'avv. di controparte, in conformità alle tariffe forensi vigenti, considerata l'attività espletata e il complessivo andamento della stessa, complessivi Euro 300 per onorari, Cassa Avvocati (4%) per Euro 12, IVA al 22% sull' Imponibile per Euro 68,64, per un totale di Euro 380,64 oltre ad interessi legali dalla domanda (22.7.2014) al saldo.

Non è dovuta rivalutazione trattandosi di debito di valuta fin dall'origine. Non ricorrendo nessuna delle condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., come per legge, le spese di lite - liquidate come in dispositivo applicando il D.M. n. 55 del 2014 rispetto allo scaglione di riferimento - vengono regolate in base al principio della soccombenza, con conseguente condanna di F.P. a rifonderle all'avv. G.C..

Non si rilevano sufficienti ragioni per condannare la convenuta ex art. 96 comma III c.p.c. per la condotta processuale tenuta nel corso della presente causa.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

pqm

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2963/2014 R.A.C.C. promossa da GxxxP., così decide:

1. in accoglimento della domanda condanna Fxxx a pagare all'avv. Giorgio Pegoraro la somma di Euro 3195,12 a titolo di compensi professionali per l'opera da lui prestata nel 2012, oltre agli interessi legali su tale somma dalla domanda (22.7.2014) al saldo;
2. condanna xxxxxxxxxxx pagamento, in favore dell'avv. Gxxxx delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2500 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Pordenone, il 2 agosto 2017.

Depositata in Cancelleria il 10 agosto 2017.